

**DELIBERAZIONE 20 FEBBRAIO 2014
64/2014/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER
IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
574/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) e l'Allegato A alla medesima deliberazione;
- la lettera del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) del 28 gennaio 2014 (rif. 100 MR/ap – prot. Autorità 2807 del 30 gennaio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 574/2013/R/gas, l'Autorità ha innalzato da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia dei danni alle cose ai fini della individuazione di un incidente da gas, sia che esso accada nella rete di distribuzione o in un impianto di un cliente finale;
- conclusosi il processo di consultazione e pubblicata la deliberazione 574/2013/R/gas, con la lettera del 28 gennaio 2014 il CIG ha segnalato che tale innalzamento non consentirebbe di classificare come incidenti eventi con danni alle cose che accadono negli impianti dei clienti finali;
- gli incidenti che accadono negli impianti dei clienti finali non hanno effetto sulla regolazione premi-penalità relativa ai recuperi di sicurezza;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 574/2013/R/gas è, inoltre, emersa la necessità di precisare alcuni aspetti di carattere applicativo e di rettificare alcuni errori materiali:
 - a. in materia di obblighi di protezione catodica delle reti in acciaio per le reti di distribuzione in bassa pressione, è stata disposta erroneamente, al comma 12.6, lettera b), una percentuale pari al 90% per il 2014;

- b. è erroneamente disposto, al comma 2.2, lettera c), che le imprese distributrici di gas diversi dal gas naturale attuino la disposizione di cui al comma 14.3, lettera b);
- c. per i fattori modulanti ε_{od} ed ε_{gh} , di cui ai commi 31.3, 32.15 e 32.16 e per la percentuale calcolata di cui al comma 36.1, lettera b), alinea (ii) non è stato precisato il decimale di arrotondamento;
- d. al comma 36.1, lettera b), alinea (ii) non è riportata la dicitura che la penalità maggiorata non può eccedere il tetto massimo alla penalità.

RITENUTO DI:

- in riferimento all'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas:
 - differenziare la soglia dei danni alle cose ai fini della individuazione di un incidente da gas, confermando il valore di 5.000 euro per gli incidenti che verificano nella rete di distribuzione e prevedendo il valore di 1.000 euro per gli incidenti che si verificano negli impianti dei clienti finali;
 - procedere alle precisazioni e rettifiche di errori materiali di cui alle precedenti lettere

DELIBERA

1. di sostituire il comma 17.1, dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas con il seguente comma:

“17.1 Ai fini dell'applicazione della presente Sezione II si definisce come incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di distribuzione e non inferiore a 1.000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali, e che sia provocato da una delle seguenti cause:

 - a) una dispersione di gas (volontaria o non);
 - b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas;
 - c) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente ventilazione;
 - d) una non adeguata aerazione dei locali;
 - e) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione da un apparecchio di utilizzo del gas.”;
2. di rettificare i seguenti errori materiali di cui all'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas:
 - a. al comma 12.6, lettera b), le parole “2014, ” sono eliminate;
 - b. al comma 2.2, lettera c), le parole “lettera a)” sono eliminate;
 - c. ai commi 31.3, 32.15 e 32.16, dopo le parole “è moltiplicato per il seguente fattore modulante ε_{od} “ o “è moltiplicato per il seguente fattore modulante ε_{gh} “ sono aggiunte le parole “, con arrotondamento al terzo decimale”;
 - d. al comma 36.1, lettera b), alinea (ii):

- i. dopo le parole “di una percentuale calcolata“ sono aggiunte le parole “, con arrotondamento al terzo decimale.”;
 - ii. dopo le parole “- x è il valore dell’indicatore I_C ;” è aggiunto il seguente capoverso “la penalità non potrà essere in ogni caso maggiore del valore massimo delle penalità calcolate ai sensi dei commi 32.7 e 32.8;”;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

20 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni